



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione regionale Puglia

Area Tecnico Edilizia

70122 Bari - via Putignani 108 telefono 080/5410111 telefax 080/5410578

Edificio Direzione regionale INPS – Puglia
Via Putignani 108 - Bari

Lavori di manutenzione straordinaria
prospetti esterni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 53, c. 4, terzo periodo, del Codice dei contratti – d. Lgs. 163/06 – e art. 45, commi 3 e seg.ti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

n.	Descrizione	Netto	IVA	Totale
a)	Importo lavori a base d'asta	403.800,00		
b)	Oneri per la sicurezza	11.200,00		
1)	Totale appalto	415.000,00	83.000,00	498.000,00
c)	Somme a disposizione			
d)	Incentivo ex art. 92 d.Lgs 163/06	6.225,00		
2)	Totale progetto (1 + c)	415.000,00	83.000,00	498.000,00

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Nicola Borraccia

Il Committente
Sede Regionale INPS Puglia
Il Direttore

Set./08-agg.Ott./09

Pagg. 49

PREMESSA

Le fasi progettuali e di predisposizione per l'affidamento del presente appalto sono state svolte nell'ambito dell'Area tecnico edilizia INPS regione Puglia con il seguente:

Gruppo di lavoro progettuale

Responsabile unico del procedimento e
Coordinamento del gruppo di lavoro: ing. Nicola Borraccia

Progettazione generale ed architettonica ed elaborati tecnici: ing. Nicola Borraccia

Collaborazione alla progettazione architettonica, rilievo e
restituzione grafica informatizzata, preventivi e computi: dott. Vincenzo Depalo

Coordinatore della sicurezza per la progettazione: ing. Nicola Borraccia
Collaborazione coordinamento della sicurezza per la progettazione: ing.j. Vincenzo Brunone

ABBREVIAZIONI

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
- Codice (d. Lgs 163 del 12.04.2006 e successive modifiche e integrazioni)
- Decreto 81/08 (d. Lgs. 09.04.2008 n. 81, come modificato dal d. Lgs. 03.08.2009, n. 106)
- Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554)
- d.P.R. n. 34/2000 (Regolamento sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di LL.PP.)
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale – LL.PP. - 19 aprile 2000, n. 145)
- C.S.A. (il presente Capitolato speciale d'appalto)
- S.A. (questa Stazione appaltante)
- R.u.p. (Responsabile unico del procedimento)

Allegati al presente capitolato speciale: **Tabella A ed elaborati grafici** pag. 5

PARTE A – NORME GENERALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	pag.	6
Art. 2 – Ammontare dell'appalto – Procedura e criterio di affidamento	“	6
Art. 3 – Importo, tipo e modalità di stipulazione del contratto	“	6
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	“	7
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	“	7

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	“	8
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti l'appalto	“	8
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	“	8
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore	“	9
Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	“	9
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	“	9

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori	“	10
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori	“	10
Art. 14 – Sospensioni e proroghe	“	11
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	“	11
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	“	11
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	“	12
Art. 18 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	“	12

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione	“	13
Art. 20 – Pagamenti in acconto	“	13
Art. 21 – Pagamenti a saldo	“	13
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	“	14
Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo	“	14
Art. 24 – Revisione prezzi	“	14
Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	“	15

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 – Lavori a misura	“	16
Art. 27 – Lavoro a corpo	“	16
Art. 28 – Lavori in economia	“	16
Art. 29 – Lavori e somministrazioni su fattura (anticipazioni)	“	17
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	“	17

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 – Cauzione provvisoria	“	18
Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	“	18
Art. 33 – Riduzione delle garanzie	“	19
Art. 34 – Assicurazione a carico dell'impresa	“	19

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 – Variazione dei lavori	“	21
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali	“	21
Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	“	21

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 – Norme di sicurezza generali	pag.	22
Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro	“	22
Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento	“	22
Art. 41 – Piani operativi di sicurezza	“	22
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	“	23

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto	“	24
Art. 44 – Richiesta ed autorizzazione del subappalto	“	24
Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto	“	25
Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori	“	25

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 – Accordo bonario	“	27
Art. 48 – Definizione delle controversie	“	27
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	“	27
Art. 50 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	“	28

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	“	30
Art. 52 – Termini per il collaudo	“	30
Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati	“	30

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	“	31
Art. 55 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	“	32
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	“	32
Art. 57 – Custodia del cantiere	“	32
Art. 58 – Cartello di cantiere	“	33
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse	“	34
Art. 60 – Campioni	“	34

PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE

<u>DESCRIZIONE INTERVENTO</u>	pag.	35
-------------------------------	------	----

<u>ELENCO CAPITOLI LAVORAZIONI</u>	pag.	37
------------------------------------	------	----

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:

Tabella A – Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee

ELABORATI GRAFICI – Architettonico

n.	Tavola	Oggetto	rapporto
1	A/1	Progetto esecutivo: pianta piano interrato;	1:100
2	A/2	Progetto esecutivo: pianta piano Terra;	1:100
3	A/3	Progetto esecutivo: pianta piano 1°;	1:100
4	A/4	Progetto esecutivo: pianta piano 2°;	1:100
5	A/5	Progetto esecutivo: pianta piano 3°;	1:100
6	A/6	Progetto esecutivo: pianta piano 4°;	1:100
7	A/7	Progetto esecutivo: pianta piano 5°;	1:100
8	A/8	Progetto esecutivo: pianta piano 6°;	1:100
9	A/9	Progetto esecutivo: pianta piano 7°;	1:100
10	A/10	Progetto esecutivo: pianta piano 8°;	1:100
11	B/1	Progetto esecutivo: prospetto Via Putignani;	1:100
12	B/2	Progetto esecutivo: prospetto Via Cairolì;	1:100
13	B/3	Progetto esecutivo: prospetto su cortile (lato Via Putignani);	1:100
14	B/4	Progetto esecutivo: prospetto / sezione su cortile (lato Via Cairolì);	1:100

PARTE “A” NORME GENERALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il fabbricato adibito a Direzione regionale INPS Puglia, posto in angolo su Via Putignani e via Cairoli, è costituito da un piano interrato e 8 piani fuori terra destinati interamente ad Ufficio Pubblico con cortile interno destinato a parcheggio pertinenziale.

I lavori in appalto sono conseguenti ad un precedente intervento di somma urgenza sulle parti pericolanti finalizzati ad assicurare tempestivamente la sicurezza e l'incolumità pubblica, in esecuzione di Ordinanza VVF Bari n. 12008 dell'11/10/2007.

Sono pertanto oggetto dell'appalto:

- Rifacimento del rivestimento plastico sulle facciate esterne prospicienti su cortile interno e su strade pubbliche;
 - Sostituzione delle lastre di cristallo sui parapetti dei balconi;
 - Sostituzione, previa impermeabilizzazione, dei pavimenti e dei terminali in pietra su terrazze e balconi con ripristino degli intonaci lesionati sui frontini;
 - Pitturazioni del soffitto balconi e verniciatura di ringhiere in ferro;
2. Sono compresi nell'appalto, anche se non espressamente indicati, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto ed a regola d'arte, secondo le condizioni di cui al presente C.S.A. e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Procedura e criterio di affidamento.

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

		Euro
1	Importo a base d'asta per esecuzione lavori (a corpo)	403.800,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (a corpo)	11.200,00
1 + 2	IMPORTO TOTALE	415.000,00

2. Il presente appalto sarà aggiudicato mediante **procedura ristretta**, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, determinato mediante **ribasso percentuale sull'importo** dei lavori (riga 1) posto a **base di gara** (art. 82 c. 2b del Codice).

L'**importo della riga 2** del suindicato prospetto (oneri per la sicurezza) **non è soggetto a ribasso** d'asta.

Il **ribasso percentuale** offerto dai concorrenti **sarà pertanto relativo all'importo della riga 1** del prospetto.

A norma del comma 8 dell'art. 124 del Codice, **si procederà all'esclusione automatica delle offerte** che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica indicata nell'art. 86 del Codice.

In caso di numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà alla suddetta procedura di esclusione automatica ma, a giudizio insindacabile della S.A., si procederà a verifica di congruità richiedendo gli elementi giustificativi, come disciplinato dall'art. 88 del Codice.

Art. 3 – Importo, tipo e modalità di stipulazione del contratto

1. L'**importo netto contrattuale** sarà quello risultante dalla somma di:

- a) importo relativo alle opere per la sicurezza (riga 2 del prospetto soprindicato);

- b) importo delle opere propriamente oggetto dell'appalto (riga 1 del prospetto), al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.
2. Il **contratto** sarà **"a corpo"** ai sensi dell'art. 53, c. 4, terzo periodo del Codice e dell'art. 45, c. 6, del Regolamento: l'importo sarà quindi indipendente da verifica delle misure e/o del valore attribuito alla quantità.
3. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione efficace (art. 11, c. 9 del Codice): l'Aggiudicatario, entro 20 giorni dalla comunicazione, deve produrre la seguente documentazione:
- elezione di domicilio del legale rappresentante dell'Impresa;
 - designazione della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
 - delega d'incarico di Direttore tecnico del cantiere con indicazione specifica delle attribuzioni delegate;
 - cauzione definitiva (come da art. 32/33);
 - polizza assicurativa del tipo "Contractors all risks" con copertura anche dei danni ad opere ed impianti preesistenti (come da art. 34);
 - polizza assicurativa di responsabilità civile (come da art. 34);
 - dichiarazione di accettazione del Piano di sicurezza e di coordinamento;
 - piano operativo di sicurezza;
 - dichiarazione della consistenza organica media annua, distinta per qualifica, relativa al personale dell'impresa e di applicazione ai lavoratori dipendenti del contratto collettivo di lavoro.
4. Il ribasso percentuale d'offerta si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera (qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice), nonché ai lavori in economia.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di "Edifici civili e industriali" «**OG 1**».

	Lavori di	<i>Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>
1	Edifici civili e ind.	Prevalente	OG 1	403.800,00	40 %
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				403.800,00	%

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella "A", allegata allo stesso presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del C.S.A. è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati oggetto del progetto: se del caso si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti l'appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto, compresa la tabella "A", con i limiti, per quest'ultima, descritti nel seguito in relazione al suo valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari, coincidente con "Listino regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2008 - Regione Puglia – Assessorato Opere Pubbliche – Settore Lavori Pubblici;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 30-4-2008 e gli allegati programma lavori, stima dei costi e tavole grafiche;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice e all'art. 6 del d.P.R. 222/2003;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
 - il Codice dei contratti di cui al d.Lgs. 163/2006;
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
 - il regolamento istitutivo del sistema di qualificazione delle imprese approvato con d.P.R. 34/2000, per quanto applicabile;
 - il d.Lgs n. 81/2008 come modificato dal d.Lgs n. 106/2009 ed il regolamento di cui al d.P.R. 222/2003;
 - il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS approvato con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, quando non contrastante con la suddetta normativa.
3. **Non fanno invece parte del contratto** e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico e il **computo metrico estimativo**;
 - le **tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie e sottocategorie omogenee**, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini di determinare gli importi degli SS.A.LL. e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice;
 - le **quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali**, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e suoi allegati è dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, dell'esecutività del progetto, nonché delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL. PP.
2. L'**appaltatore**, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, indipendentemente da eventuali differenze risultanti dal "verbale di consegna" (v. art. 131 del Regolamento), è comunque **tenuto**, prima dell'inizio delle diverse opere (in cantiere o in officine/laboratori, ecc.), **alla precisa rilevazione dello stato di fatto ante operam** (quote planimetriche ed altimetriche, strutture, andamento distributivo, posizionamento di infissi interni

ed esterni, ecc.) e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali, **previa approvazione scritta del D.L. e del R.u.p.**; l'appaltatore non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.

3. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.u.p., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la S.A. si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di cui agli articoli 136 e 138 del Codice; qualora trattisi di associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice.

Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore deve condurre "personalmente" i lavori e deve garantire la presenza in cantiere, in difetto si applica quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato generale d'appalto.
4. L'appaltatore, ai sensi e nei modi di cui all'art. 6 del capitolato generale d'appalto deve dare formale incarico di direzione del cantiere: in caso d'incarico non conferito al rappresentante di cui al punto 3) o al direttore tecnico dell'Impresa, deve trattarsi di tecnico abilitato ed iscritto all'albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di associazioni temporanee o consorzi si applica quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato generale d'appalto.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente C.S.A., negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, ecc.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del capitolato generale d'appalto.
3. A richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattisi di materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
4. Qualora interessino zone interne/esterne di edifici adibiti ad uffici, i lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività d'ufficio e la funzionalità dei relativi impianti, le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC o PSS), intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'ufficio e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati col D.L.
5. Oltre quanto suindicato, è a carico dell'Impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.
6. **L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua di un direttore del cantiere o di un capo cantiere**, espressamente incaricato: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Premessa

Come indicato nel progetto esecutivo e nella parte seconda del presente C.S.A., il lavoro è composto da unica fase ma per esigenze organizzative dell'appaltatore, l'esecuzione delle opere potrà avvenire anche per zone distinte e conseguenti l'una all'altra senza che questa modalità operativa impedisca o limiti lo svolgersi delle normali attività di ufficio in tutte le diverse zone dell'edificio.

Al termine dei lavori contrattualmente previsti, la singola distinta zona potrà essere presa in consegna anticipata dall'Istituto.

Si procederà pertanto secondo il seguente programma:

1. **Verbale di consegna** dei lavori **entro 45** (quarantacinque) giorni naturali consecutivi **dalla stipula del contratto** (ferma restando la facoltà della S.A. di procedere in via d'urgenza ex artt. 337 - 2° c. e 338 della L. 2248/1865, degli articoli 109, c. 4 secondo periodo e 129, c. 1 e 4 del Regolamento e dell'art. 11, c. 10 e 12 del Codice);
2. **Completamento** dei lavori **entro 180** (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla consegna di cui sopra (attestato da **nota di comunicazione a mano o telegrafica** dall'Appaltatore al R.u.p. entro 24 ore);
3. **Verbale del D.L.** di constatazione del completamento e di consistenza delle opere, da redigersi entro **gg. 13 naturali consecutivi** dalla comunicazione di cui sopra;
4. **Verifiche e constatazioni** dell'Organo di collaudo e **redazione del verbale** di cui al punto 2 dell'art. 200 del Regolamento generale, **entro 21** (ventuno) **giorni** naturali consecutivi dall'emissione del "verbale del D.L." di cui sopra;

Le indicate **operazioni di constatazione e verifica del D.L.** (punto 3.) e **quelle dell'Organo di collaudo** (punto 4.) **non sostituiscono né surrogano il rilascio delle certificazioni di ultimazione dei lavori e di collaudo provvisorio**, da svolgersi nei modi e nei tempi previsti dal presente C.S.A. e dalla normativa vigente, intendendosi che dette consegne anticipate non incidono sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo.

2. Dal **verbale di consegna**, oltre quanto prescritto all'art. 130 del Regolamento, dovrà risultare (relativamente a tutti i lavori d'appalto):
 - a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore ed il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;
 - b) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell'art. 45 del Regolamento;
 - c) l'avvenuta consegna del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell'impresa di cui alla lettera h) dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - d) la trasmissione, all'Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;
 - e) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;Quanto prescritto ai punti c) ed e) dovrà essere effettuato anche prima dell'inizio dei lavori di ciascun'altra impresa man mano operante in cantiere.
3. L'Impresa, **entro e non oltre cinque giorni** solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'**inizio dei lavori**, previa consegna di:
 - a) documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile;
 - b) originale del Durc di data non anteriore a 3 mesi.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Per effetto di quanto indicato nel precedente art. 12, **il tempo complessivo dei lavori, è fissato in giorni naturali consecutivi 180** (centottanta) **dalla data del verbale di consegna**.
2. **Il Verbale del D.L.** di constatazione del completamento e di consistenza **delle opere** (punto 3 del precedente art. 12) **possono prevedere l'assegnazione di un termine** perentorio, **non superiore a gg. 21** (a partire dalla data di completamento comunicata dall'Appaltatore – punti 2 dell'art. 12), **per il completamento di lavorazioni di**

piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori: in tal caso i termini di tutti gli adempimenti successivi (punto 4 del precedente art. 12) slittano conseguentemente.

Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del verbale redatto e la necessità di una nuova comunicazione di completamento da parte dell'Appaltatore.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza di ordinarie sfavorevoli condizioni meteorologiche.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Per le **sospensioni e riprese dei lavori** si applicano le norme di cui all'articolo 133 del Regolamento ed agli articoli 24 e 25 del capitolato generale d'appalto.
2. I **verbali di sospensione e ripresa** dei lavori, redatti come da articolo 133 del Regolamento e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire **al responsabile del procedimento entro il quinto giorno** naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato: qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato, anche in forma tacita, dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
4. Qualora il verbale di sospensione sia stato trasmesso al Responsabile del procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la **sospensione medesima ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile** medesimo.
5. **In merito alle proroghe** si applicano le norme di cui all'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. **Per ogni giorno naturale di ritardo** nel completamento dei lavori, risultante dal Verbale di costatazione del D.L. (punto 3, c. 1, dell'art. 12), sarà applicata una **penale pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille** dell'intero importo contrattuale;
2. **Oltre le suddette penali saranno applicate**, nella misura fissa dello **0,2 (zerovirgoladue) per mille** dell'intero importo contrattuale, **ulteriori penali** per ogni giorno naturale di ritardo:
 - a) nella consegna della **"nota di comunicazione a mano o telegrafica"** dall'Appaltatore al R.u.p. entro 24 ore dalla fine lavori (punto 2 dell'art. 12);
 - b) nella **ripresa dei lavori, seguente** un verbale di **sospensione**, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) **nel rispetto dei termini** imposti dalla direzione dei lavori **per il ripristino di lavori** non accettabili o danneggiati;
3. Tutte le suddette penali sono cumulabili, **qualora** tuttavia il **Certificato attesti l'ultimazione dei lavori entro i 180 giorni utili di lavoro** (punto 2. art. 13), quelle irrogate sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite.
4. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Come già indicato all'art. 12 punto 2b, **prima** della data **del verbale di consegna**, l'appaltatore consegna alla direzione lavori il proprio **programma esecutivo dei lavori** (p. 10 dell'art. 45 del Regolamento) che deve essere coerente col piano di sicurezza, col piano operativo di sicurezza e con i tempi contrattuali: la direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento, o tacitamente oltre i cinque giorni, ne rilascia approvazione, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere motivatamente modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e/o in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008: in ogni caso il programma esecutivo dei

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma lavori predisposto dalla S. A. e integrante il contratto; tale programma può essere modificato dalla S. A. al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e negli allacciamenti alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori e C.S.E e dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare su strutture ed impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili, qualora rientranti tra gli oneri d'appalto;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento di adempimenti previsti a carico dell'appaltatore;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. **L'eventuale ritardo** dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori, e/o per il completamento delle fasi/zone, **superiore a 90** (novanta) **giorni** naturali consecutivi **produce la risoluzione del contratto**, a discrezione della S. A. e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'articolo 15, punti 1, 2 e 3, sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alle scadenze previste in detto articolo e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla S. A. in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. I **pagamenti** avvengono **per stati di avanzamento**, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a **Euro 100.000,00** (centomila).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ed a norma dell'art. 7 del capitolato generale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50** per cento da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. **Entro i 25** (venticinque) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori **redige la relativa contabilità ed emette lo Stato di avanzamento** dei lavori; il Rup emette, **entro i successivi 20** (venti) **giorni**, salvo quanto indicato al successivo punto 5., il conseguente **certificato di pagamento**: sia lo S.A.L. che il Certificato devono recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura.
4. La S. A., previa presentazione da parte dell'Impresa di regolare fattura fiscale, provvede al **pagamento del predetto certificato entro i successivi 30** (trenta) **giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e successiva erogazione.
5. Ai sensi dell'art. 35, c. 32 della L. 248/06 e del punto bb) del comma 1 dell'art. 2 del d.Lgs. 113/07, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) al rilascio, da parte degli Istituti ed Enti abilitati, di DURC regolare ex art. 9 D.Lgs. n. 124/2004, anche relativamente a ciascuna delle imprese subappaltatrici, ove presenti;
 - b) alla produzione di copia delle fatture quietanzate (con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate) relative ai pagamenti a favore di subappaltatori/cottimisti, ove presenti;
 - c) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori, anche relativamente a ciascuna delle imprese subappaltatrici (vedi art. 45, c. 4, 5 e 6 e art. 46, c. 2 e 3 del presente C.S.A);
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1., al termine dei lavori può essere emesso uno SAL per un importo residuo che, cumulato con i pagamenti già emessi, non ecceda il 95% dell'importo dello stato finale.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il **conto finale** dei lavori è redatto **entro 45** (quarantacinque) **giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione, qualunque sia il suo ammontare, è subordinata all'emissione del certificato di collaudo di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La **rata di saldo**, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è **pagata entro 90 giorni dopo** l'avvenuta **emissione** del certificato di **collaudo** provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il **pagamento della rata di saldo**, disposto **previa garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)** ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice e dell'art. 102, c. 3 del Regolamento, non costituisce presunzione di

- accettazione dell'opera (art. 1666, c. 2, codice civile).
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve includere alle seguenti condizioni:
 - a) validità ed efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - b) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
 7. Ai sensi dell'art. 35, c. 32 della L. 248/06, del punto bb) del comma 1 dell'art. 2 del d.Lgs. 113/07 e dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, **il pagamento a saldo è subordinato:**
 - a) al rilascio, da parte degli Istituti ed Enti abilitati, di DURC regolare ex art. 9 D.Lgs. n. 124/2004, anche relativamente a ciascuna delle imprese subappaltatrici, ove presenti;
 - b) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori, anche relativamente a ciascuna delle imprese subappaltatrici (vedi art. 45, c. 4, 5 e 6 e art. 46, c. 2 e 3 del presente C.S.A);

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Oltre i 45 giorni di cui all'art. 20 comma 3, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice.
2. Oltre i 30 giorni di cui all'art. 20 comma 4, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora indicati al comma 1.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Rup.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal D. L.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 7, comma 1d, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "A" di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte insindacabilmente valutata dal D.L. in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara e la contabilizzazione è effettuata applicando all'importo complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita.

Art. 28 - Lavori in economia

1. O qualora già previsto in contratto o qualora, in corso d'opera, debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, la D.L. può ordinare l'esecuzione di lavori in economia la cui contabilizzazione è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso d'asta), con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Qualora l'elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di prestazioni in economia si procederà con le modalità seguenti:

a) Mercedi operaie:

costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori; il tutto sarà maggiorato della percentuale fissa del 25% (venticinque), depurata del ribasso percentuale d'offerta; si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, elettriche, termotecniche, ecc.).

b) Materiali e noli:

- 1) prezzi dei materiali e dei noli risultanti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 7, comma 1d; detti prezzi saranno al netto delle maggiorazioni previste a vario titolo dal prezzo medesimo e saranno maggiorati della percentuale fissa del 25% (venticinque), depurata come in a); si precisa che solo nel caso in cui il suddetto elenco prezzi riportasse il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere sulla base dei costi dei trasporti di cui al medesimo elenco prezzi; anche i suddetti prezzi dei trasporti saranno maggiorati di una percentuale del 25% diminuita come suindicato.
- 2) qualora non compresi nel prezzo suddetto: prezzi correnti di mercato.
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Art. 29 – Lavori e somministrazioni su fatture (anticipazioni)

1. La D.L., a norma dell'art. 161 del Regolamento, può disporre, per tramite dell'Appaltatore e previa accettazione di apposito preventivo da parte del D.L. medesimo, lavori o somministrazioni da parte di Imprese/Fornitori terzi; tali lavori o somministrazioni devono afferire ai lavori appaltati e non possono eccedere il 5% dell'importo d'appalto.
2. L'Appaltatore, previa autorizzazione del R.u.p., anticipa l'esborso del denaro occorrente procedendo al pagamento dei creditori e ritirandone formali quietanze (intestate all'Istituto): il rimborso all'Appaltatore è effettuato mediante iscrizione in contabilità e inserimento nel primo utile certificato di pagamento.
3. All'Appaltatore è inoltre corrisposto (col successivo certificato) l'interesse sull'anticipazione pari al 5% annuo rapportato al tempo trascorso dall'anticipazione al rimborso di cui al precedente punto 2.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta, a corredo dell'offerta, una **cauzione provvisoria** pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri della sicurezza.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata in contanti presso: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Bari Filiale - Corso Cavour, 44 - 70121 Bari (Ba) – IBAN: IT77 D053 8504 0000 0000 6670 389, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
3. La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
4. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve:
 - a) **avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte con impegno dell'offerente a rinnovarla per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;**
 - b) **prevedere l'esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8 del Codice;**
 - c) **contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;**
 - d) **essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.**

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o da polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 - a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
 - c) l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 34 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre **dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio** e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

Le garanzie assicurative devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

euro	2.300.000,00,	di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto:	euro	1.300.000,00;
partita 2) per le opere preesistenti:	euro	1.000.000,00;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del Codice e dall'art. 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice.
2. Poiché l'appalto è interamente a corpo, al di fuori delle suddette variazioni introdotte dalla Stazione appaltante, eventuali variazioni in aumento nelle quantità di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee (Capitolo) sono a carico dell'Impresa: si potrà dar luogo esclusivamente ad "equo compenso" (p. 6 art. 10 Capitolato generale) qualora si configuri un "notevole pregiudizio economico dell'Appaltatore", intendendo tale il superamento, per oltre un quinto, delle quantità originarie del singolo gruppo; "l'equo compenso" copre la sola parte eccedente il suddetto quinto.
3. Qualora le varianti comportino lavori non previsti in appalto spetta all'Appaltatore il corrispettivo degli stessi, qualora invece comportino modifiche di lavori già previsti si procederà alla valutazione delle variazioni in aumento nelle quantità di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee (Capitolo) e, **solo qualora ricorrano i termini di cui al precedente punto 2**, al riconoscimento dell'equo compenso.
4. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purchè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze per circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante: si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 7 comma 1d.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco indicato non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale e con riferimento ai prezzi di manodopera, materiali, noli e trasporti indicati al precedente art. 28.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene; devono altresì osservarsi scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:
 - a) una dichiarazione della consistenza organica media annua, distinta per qualifica, relativa al personale dell'impresa;
 - b) una dichiarazione di applicazione ai lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, con indicazione degli stessi;
 - c) ogni elemento utile per consentire alla Stazione appaltante di acquisire la certificazione di regolarità contributiva (DURC) ex art. 9 D.Lgs. 124/2004 presso gli Istituti ed Enti abilitati (INPS, INAIL, Cassa Edile);
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 30/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal d.Lgs. n. 106/2009.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 – Piani operativi di sicurezza

1. L'appaltatore, a norma del punto h) co. 1 dell'art. 89 del D.LGS. 81/2008 ed **entro 20 giorni dall'aggiudicazione**, deve predisporre e consegnare **al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione**, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.LGS. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2 e 3, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento cui deve uniformarsi.
3. **Ogni impresa operante in cantiere** (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, **deve consegnare** al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (per tramite dell'Appaltatore), **il piano operativo di sicurezza** relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 30/04/2008 e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato IV del decreto n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.Lgs. 106/2009 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. E' considerata **subappalto qualsiasi attività, non espletata da personale dell'Impresa aggiudicataria** e posta in essere **nel cantiere**, che richieda l'impiego di manodopera (compresi noli a caldo e forniture con posa in opera) **qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, anche se di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o a 100.000 Euro.**
2. Qualunque sia il soggetto aggiudicatario (impresa individuale, consorzio di cooperative, consorzio stabile, associazione temporanea, ecc.) potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della categoria prevalente OG 1;
3. Qualora l'aggiudicatario abbia scorporato l'appalto e sia pertanto un'associazione "verticale", potrà essere subappaltata una quota non superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori scorporati;

Art. 44 – Richiesta ed autorizzazione del subappalto

1. L'Appaltatore, per ciascun subappalto, deve richiedere espressamente l'autorizzazione con nota indirizzata al R.u.p. indicante:
 - a) che le opere per cui si chiede l'autorizzazione sono tra quelle menzionate in sede di gara;
 - b) i dati completi dell'Impresa proposta e delle persone che ne hanno rappresentanza;
 - c) i "gruppi di lavorazioni omogenee" oggetto di subappalto ed il loro importo totale secondo il contratto principale;
 - d) l'importo complessivo del contratto di subappalto proposto.

Alla nota di richiesta devono essere **allegati**:

- e) dichiarazione sostitutiva del possesso, da parte del proposto subappaltatore, dei **requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice**;
 - f) dichiarazione del possesso, da parte del proposto subappaltatore, della **qualificazione S.O.A.** (per categoria ed importo) a norma del DPR 34/2000; per subappalti d'importo inferiore a 150.000 € la dichiarazione deve riferirsi ai requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000;
 - g) originale o copia autentica della certificazione C.C.I.A.A della proposta subappaltatrice;
 - h) dichiarazione autentica che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i.
Qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
 - i) dichiarazione dell'Aggiudicatario (se unico) o di tutte le Imprese aggiudicatarie (se trattasi di R.T., società o consorzi) "circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento (con la proposta Subappaltatrice) a norma dell'art. 2359 del c.c."
2. L'autorizzazione al subappalto e/o l'affidamento in cottimo sarà rilasciata entro 30 giorni (15 giorni per subappalti < 2% o di 100.000 Euro) dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni (15 gg.), ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza risposta, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti esclusivamente qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
 3. **L'autorizzazione** al subappalto, espressa o tacita, è comunque operante solo se:
 - A) l'Impresa aggiudicataria, almeno **30 gg. prima dell'inizio dei lavori** da subappaltare:
 - A 1) **depositi il contratto** di subappalto (**registrato**) in originale o in copia autentica, dal quale risulti un ribasso sui prezzi di aggiudicazione non superiore al 20 per cento;
 - A 2) produca, relativamente alla subappaltatrice, la certificazione S.O.A. in originale o copia autentica; per subappalti inferiori a 150.000 € riferirsi ai requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000);
 - A 3) produca ogni elemento utile per consentire alla Stazione appaltante di acquisire la certificazione di regolarità contributiva (DURC) ex art. 9 D.Lgs. 124/2004 presso gli Istituti ed Enti abilitati (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- B) l'Impresa aggiudicataria **prima dell'inizio dei lavori**:
- B 1)** trasmetta, relativamente alla Subappaltatrice, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;
- B 2)** inserisca, nel cartello del cantiere, il nominativo dell'impresa subappaltatrice, l'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
- B 3)** trasmetta, relativamente alla Subappaltatrice:
- a) il **proprio POS** ed una **dichiarazione di accettazione del PSC**;
- b) una dichiarazione della consistenza organica media annua, distinta per qualifica, relativa al personale dell'impresa;
- c) una dichiarazione di applicazione ai lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, con indicazione degli stessi;
- C) l'Impresa aggiudicataria, **contestualmente alla sottoscrizione di ciascuno SAL**:
- C 1)** trasmette, relativamente a sé stessa ed a ciascuna Impresa subappaltatrice, DURC valido e copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- C 2)** trasmette alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli oneri della sicurezza corrisposti (**l'inosservanza, entro detti termini, comporta la sospensione del pagamento dello S.A.L corrispondente al periodo – d.P.R. 113/2007**).
- 4.. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 1, lettera h). L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura.

Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori

1. **La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti** e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai

medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli oneri della sicurezza corrisposti.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. **Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento** a favore dell'Appaltatore medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 47 – Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e procedere a norma dell'art. 240, comma 15 e richiamati, e dell'art. 149 del Regolamento generale.
2. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48 – Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 47 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. **L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, ancorché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:**
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, devono provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Essendo la realizzazione delle opere prevista in unica fase, solo al termine di tutti i lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, **entro 14 giorni dalla richiesta**, il **certificato di ultimazione**. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Sarà possibile procedere alla consegna anticipata delle diverse “zone” interessate alla unica “fase” di lavoro nei modi e nei termini di cui all’art. 200 del Regolamento; ne discende che nelle “zone” man mano riconsegnate, dalla data della riconsegna, la custodia passerà all’Istituto, restando a carico dell’Appaltatore il solo onere della manutenzione non dipendente dall’uso da parte dell’Istituto medesimo (art. 5 comma 1h del capitolato generale).

Art. 52 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Il **certificato di collaudo** è emesso **entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori** ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Obbligatoriamente nei casi indicati all’art. 187 del Regolamento o, a insindacabile giudizio dell’Istituto, si procederà al collaudo in corso d’opera.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante, come detto, prenderà in consegna anticipata le diverse “zone” man mano ultimate secondo il programma lavori.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la **fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti** per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) **ogni onere relativo alla formazione del cantiere** attrezzato, così come prescritto nel P.S.C., con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di **ogni responsabilità risarcitoria** comunque connessa all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, compreso l'obbligo di prevedere con le polizze assicurative richieste a termini contrattuali, la copertura del **rischio di furto nell'edificio in manutenzione e negli immobili adiacenti i ponteggi**;
 - d) l'**esecuzione**, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, **di tutte le prove che verranno ordinate** dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, nonché prove sugli impianti anche prima dell'esecuzione dei collaudi;
 - e) le **responsabilità sulla difformità** dell'eseguito rispetto al progetto o al capitolato.
 - f) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità dell'attività svolgentesi nell'edificio;
 - g) **il ricevimento, lo scarico e il trasporto** nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, **dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto** e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) **la concessione**, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per l'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, **dell'uso parziale o totale di ponteggi di servizio, di impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento** per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente coi piani della sicurezza;
 - i) **la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso** allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - l) **le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori** di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - m) **la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna** nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - n) la costruzione e la manutenzione, ove previsto, entro il recinto del cantiere di locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - o) **la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli** dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- p) **la consegna**, prima della smobilitazione del cantiere, **di un certo quantitativo dei materiali usati**, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) **l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera** a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite: resta a carico dell'appaltatore il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, **dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi**, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - s) **oneri derivanti e connessi con la necessità di eseguire i lavori in parti dell'edificio contemporaneamente allo svolgersi, di attività d'ufficio e di residenza per i terzi confinanti** ed oneri connessi con l'interdizione all'uso delle scale e degli ascensori per le esigenze dei lavori;
 - t) **l'espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per concessioni di permessi** sia per i passaggi che per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato;
 - u) **l'espletamento delle pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni relative allo smantellamento, al trasporto ed al deposito a rifiuto di materiali** di risulta normali o soggetti a particolari procedure. La liquidazione dei certificati di pagamento per tutti gli S.A.L. dovrà essere preceduta dal deposito della certificazione attestante l'avvenuto conferimento a discarica controllata dei materiali di rifiuto, il cui quantitativo non potrà essere diverso da quello registrato in contabilità [v. Parte "B" Prescrizioni tecniche, 4° cpv., lett. b)];
 - v) **l'espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per autorizzazioni e/o certificazioni** necessarie al funzionamento di impianti compresi nell'appalto e **l'espletamento di pratiche ed il pagamento del dovuto per il deposito e redazione di progetti dei ponteggi**.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, Amministrazione e Circoscrizione Comunale, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) **il libro giornale** a pagine previamente numerate nel quale sono registrati, a cura dell'appaltatore:
 - tutto ciò che interessa l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) **note delle eventuali prestazioni in economia** che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori **un'adeguata documentazione fotografica** relativa alle lavorazioni effettuate; tale documentazione sarà a colori, in formati riproducibili agevolmente e recherà in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del capitolato generale d'appalto:
 - a) i materiali provenienti da scavi e demolizioni, da riutilizzare nell'ambito dell'appalto, devono essere trasportati, accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura e spese dell'Appaltatore;
 - b) salvo diversamente indicato, sono compresi nel prezzo tutti gli allontanamenti, inclusi eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali, intendendosi che del valore di detti materiali si è tenuto conto in sede di determinazione del prezzo contrattuale.

Art. 57 – Custodia del cantiere

1. Salvo quanto indicato al precedente punto 3 dell'art. 51 e fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, è onere dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante (anche durante le eventuali sospensioni dei lavori).

Art. 58 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema della pagina seguente, da aggiornare in corso d'opera:

COMUNE DI BARI			
Ente appaltante: I.N.P.S. – Direzione Regionale Puglia 70122 Bari – via Putignani 108 Opere di manutenzione straordinaria dei prospetti esterni Sede Regionale INPS Puglia Responsabile unico del procedimento: ing. Nicola Borraccia			
D.I.A.: prot. n. del			
Progetto: Ing. Nicola Borraccia			
Direzione Lavori: geom. Giuseppe Francesco Curci			
Coordinatore per la progettazione:	<u>Ing. Nicola Borraccia</u>		
Coordinatore per l'esecuzione:	<u>Geom. Giuseppe Francesco Curci</u>		
Durata stimata in uomini x giorni:	1000	Notifica preliminare in data:	
Responsabile unico dell'intervento:	_____		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	Euro	
ONERI PER LA SICUREZZA:	Euro	
IMPORTO DEL CONTRATTO:	Euro	
<i>Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ___ %</i>			
Impresa esecutrice:	_____		
	con sede _____		
Qualificata per i lavori della categoria:	_____, classifica _____.(000.000)		
	_____, classifica _____.(000.000)		
direttore tecnico del cantiere:	_____		
<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>In Lire</i>
			<i>In Euro</i>
Intervento finanziato direttamente con fondi del bilancio INPS			
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____			
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____			
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Responsabile unico del procedimento – telefono 080/5410111 – fax 080/5410578			

Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 del Capitolato generale, si specifica che sono a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese per la riproduzione di documenti d'appalto, per l'acquisto di documenti contabili e di bollo/registro di documenti/atti per la gestione d'appalto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese di riproduzione dei documenti, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Si precisa che sono soggetti a bollo di €14,62 per ogni esemplare (100 pagine o frazione) i seguenti documenti contabili:
 - a) verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione;
 - b) liste settimanali;
 - c) registro di contabilità;
 - d) SS.A.LL e Certificati di pagamento;
 - e) verbali di concordamento NP e atti di sottomissione;
 - f) conto finale;
 - g) certificato di collaudo.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge vigente all'epoca; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 60 - Campioni

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici: prima dell'ordinazione e comunque non meno di 20 gg. prima dall'inizio delle lavorazioni interessate, l'Impresa deve sottoporre alla D.L., per l'accettazione, le campionature, le schede tecniche e/o le certificazioni indicate nei capitoli della successiva "Parte B".
2. La Direzione dei Lavori, con apposito verbale, elencherà i campioni e/o le schede esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Impresa è tenuta a presentare nuovi campioni.
3. Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo, il loro successivo ritiro è a cura e spese dell'Appaltatore.

PARTE “B” PRESCRIZIONI TECNICHE

Il lavoro è composto da unica fase ma per esigenze organizzative dell'appaltatore, l'**esecuzione** delle opere **potrà avvenire anche per zone distinte e conseguenti** l'una all'altra senza che questa modalità operativa impedisca o limiti lo svolgersi delle normali attività di ufficio in tutte le diverse zone dell'edificio.

Dovranno essere garantiti e protetti in sicurezza gli attuali accessi e vie di fuga:

- ingressi pedonali (n. 2), per il pubblico ed il personale, esistenti ai civici nn. 108 e 112 di Via Putignani;
- accessi per passo carrabile n. 3459 e n. 3460 di cui all'autorizzazione n. 1155/1971, per il parcheggio nel cortile, esistenti al civico n. 100 di Via Putignani ed al civico n. 84/c di Via Cairoli;
- ingressi pedonali (n. 2), per il pubblico disabile e per il personale, esistenti nel cortile interno destinato a parcheggio riservato INPS;
- spazi di manovra per il parcheggio interno scoperto nel cortile ed il sottostante parcheggio al piano interrato;

Ogni onere connesso ai suddetti vincoli nelle procedure di esecuzione è compreso nei costi delle lavorazioni e pertanto nessun ulteriore indennizzo o compenso speciale potrà essere invocato dall'Appaltatore.

Ai soli fini della contabilizzazione, per ciascuno dei capitoli di lavorazione è stata individuata la quota percentuale di valore rispetto a quello complessivo delle lavorazioni d'appalto: nell'ambito delle suindicate quote di contabilizzazione, la parte eseguita di ciascuna “voce” sarà contabilizzata sulla base di una insindacabile valutazione percentuale effettuata dalla D.L.

Si precisa altresì che:

- a) le opere di segregazione di zone nelle suindicate fasi di lavoro, le opere provvisorie, le opere ed attrezzature di sussidio alle movimentazioni dei materiali e l'accantieramento sono compresi negli oneri relativi alla sicurezza;
- b) sono sempre compresi gli oneri di carico/scarico, di trasporto e movimentazione dei materiali (di rifiuto e d'uso) e, per i materiali a rifiuto, tutti gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate, comprese quelle specializzate in relazione alla natura dei materiali, con l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le relative certificazioni;
- c) poiché l'appalto è “a corpo”, il corrispettivo dei lavori prescinde da successive misurazioni, comprende gli imprevisti e si riferisce ad una esecuzione a regola d'arte completa, incluse quindi tutte le opere e forniture a ciò necessarie, anche se non espressamente descritte.

Nell'ambito della complessiva contabilizzazione delle opere, sono stati formati n. 6 capitoli “a corpo” relativi alle lavorazioni interessanti i balconi prospicienti sia le strade che il cortile interno. Tali capitoli “a corpo” comprendono la generalità delle lavorazioni previste per la manutenzione delle facciate con la previsione aggiunta della sostituzione dei cristalli posti a chiusura dei parapetti che non risultano essere di sicurezza e che pertanto devono essere necessariamente sostituiti unitamente ai relativi accessori di sostegno ed ancoraggio. Particolare cura dovrà essere prestata nella manutenzione dei parapetti formati da fascioni scatolari metallici: la copertina in alluminio a protezione dei parapetti dovrà essere rimossa e sostituita con altro profilo in alluminio con sagomatura adeguata fino a soddisfare l'altezza di m.1,00 prevista per i parapetti dei balconi e

terrazze (D.M. 14/06/89 n. 236 punto 8.1.8). Laddove, a seguito della completa asportazione del rivestimento plastico esistente, il parapetto in scatolare metallico dovesse risultare particolarmente ammalorato, dovrà essere sostituito con nuovo manufatto avente le stesse dimensioni e caratteristiche delle preesistenze senza che ciò costituisca motivo per invocare ulteriore indennizzo o compenso speciale aggiuntivo al prezzo complessivo “a corpo” dell’intero appalto.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L’Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell’ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarla alla D.L..

Fermo restando la garanzia del codice civile contro i vizi e difetti occulti, **la Ditta garantisce l’INPS per 2 anni**, a partire dalla data del collaudo dei lavori, contro i vizi ed i difetti che dovessero manifestarsi. Per la durata della garanzia la Ditta si impegna a provvedere con tempestività, a propria cura e spese, ad eliminare i vizi e difetti che si dovessero manifestare. Qualora l’intervento di ripristino non venga effettuato nei tempi indicati dal competente Ufficio Tecnico, l’Istituto si riserva la facoltà di eseguire i lavori in danno.

La localizzazione degli interventi previsti dal presente capitolato potrà essere rilevata dagli elaborati grafici e dal computo metrico estimativo. In particolare si evidenzia che in difetto di chiarezza da parte degli elaborati tecnici, i prospetti su cui eseguire l’intervento di manutenzione sono rappresentati dalla totalità delle facciate esterne dell’edificio, compreso le zone coperte da portico nel cortile ed i passaggi coperti carrabili che collegano le strade col cortile.

ELENCO CAPITOLI LAVORAZIONI

03.02.16.02.01

Ponteggio metallico fisso, occorrente per qualsiasi categoria di opere, fornito per l'intera durata dei lavori e comunque per un max di 12 mesi, costituito da telai prefabbricati (marcatura per tutti gli elementi impiegati) della larghezza non inferiore a 1,10 mt. per altezze superiori a 20 mt. Sono compresi: il progetto esecutivo, il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale, le tavole fermapiedi ed i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, le controventature, la messa a terra, l'impianto di illuminazione di sicurezza, l'impianto di illuminazione notturna con fari proiettori disposti su due distinti livelli altimetrici, le schermature con stuoie, teli e reti in plastica ed ogni altro adempimento di legge. Compreso ogni onere per la formazione del vano libero, coperto e protetto in sicurezza per l'accesso ai vani di ingresso esistenti sul cortile (n. 2 passi carrabili + n. 2 ingressi pedonali per Sede Regionale ed Ufficio Medico Legale)

La misura viene effettuata a metro quadrato di facciata servita e rilevata in sola proiezione verticale.

E' onere dell'Impresa la redazione del **progetto cantierabile** delle impalcature sia su strada che su cortile interno - che comprenderà elaborati grafici (in scala 1:1) di tutti i nodi significativi ed evidenzierà i fissaggi, le tolleranze, la smontabilità delle specchiature, gli accessori, ecc. – **detto progetto dovrà essere consegnato alla D. L.** in doppia copia ed a firma dell'Impresa appaltatrice e dell'eventuale Subappaltatrice; se del caso, la D.L. potrà richiedere correzioni e/o integrazioni, cui l'Impresa dovrà attenersi rielaborando e quindi ripresentando il progetto medesimo.

Solo dopo la restituzione di copia del suddetto progetto, sottoscritta per accettazione dalla D.L., potrà darsi inizio alle opere relative.

Il capitolo 03.02.16.02.01 è stimato € 33.963,27 pari a 8,4109138% dell'importo netto lavori

03.02.16.02.02

Ponteggio metallico fisso per facciate complesse con elementi aggettanti o scarpate, occorrente per qualsiasi categoria di opere, fornito per l'intera durata dei lavori e comunque per un max di 12 mesi, costituito da giunti e tubi (marcatura per tutti gli elementi impiegati) della larghezza superiore a 1,10 mt. per altezze superiori a 20 mt. Sono compresi: il progetto esecutivo, il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale, le tavole fermapiedi ed i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, le controventature, la messa a terra, l'impianto di illuminazione di sicurezza, l'impianto di illuminazione notturna con fari proiettori disposti su due distinti livelli altimetrici, le schermature con stuoie, teli e reti in plastica ed ogni altro adempimento di legge. Compreso ogni onere per la formazione del vano libero, coperto e protetto in sicurezza per l'accesso ai vani di ingresso esistenti (n. 2 passi carrabili + n. 2 ingressi pedonali per Sede Regionale ed Agenzia Murat)

La misura viene effettuata a metro cubo di impalcatura valutato vuoto per pieno.

E' onere dell'Impresa la redazione del **progetto cantierabile** delle impalcature sia su strada che su cortile interno - che comprenderà elaborati grafici (in scala 1:1) di tutti i nodi significativi ed evidenzierà i fissaggi, le tolleranze, la smontabilità delle specchiature, gli accessori, ecc. – **detto progetto dovrà essere consegnato alla D. L.** in doppia copia ed a firma dell'Impresa appaltatrice e dell'eventuale Subappaltatrice; se del caso, la D.L. potrà richiedere correzioni e/o integrazioni, cui l'Impresa dovrà attenersi rielaborando e quindi ripresentando il progetto medesimo.

Solo dopo la restituzione di copia del suddetto progetto, sottoscritta per accettazione dalla D.L., potrà darsi inizio alle opere relative.

Il capitolo 03.02.16.02.02 è stimato € 57.961,90 pari a 14,3541109% dell'importo netto lavori

corpo 01

Balcone tipo A – n° 32 parti uguali

– comprendente il seguente gruppo di lavorazioni, in aggiunta alle impalcature: trasporto a discarica materiale di risulta (E 01.27); rimozione di cristalli (R02.35a); rimozione di pavimenti (R 02.29a); rimozione di rivestimenti (R 02.13a); rimozione di opere in metallo copertine corrimano (R 02.26); rimozione a cannelo di vecchie tinte (R 02.46d); intonaco liscio per esterni (E 16.04b); fornitura in opera di rivestimento policromo (E 16.24a); fornitura e posa in opera di cristalli (E 18.01d); demolizione di intonaco (R 02.23a); pavimento in piastrelle klinker (E 12.24b); massetto (E 08.07a); lastre in pietra di Perlato di Sicilia (E 12.13a); scossalina per copertura parapetti (E 09.02h); manto monostrato di membrana (E 11.18a); malta premiscelata per il ripristino cls (R 04.06a); passata antiruggine (E 16.41b); pittura di finitura oleosintetica (E16.42b) ; tinteggiatura a tempera (E 16.33b); Il tutto secondo le dettagliate specifiche tecniche elencate al seguito:

E 01.27 - Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

R 02.35a - Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino a mt. 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le opere provvisorie e di presidio, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.
Rimozione di cristalli, vetri composti o grosso spessore.

R 02.29a - Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica. Rimozione senza recupero.

R 02.13a - Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica. Rimozione senza recupero.

R 02.26 - Rimozione di opere in metallo, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso di semplici ponteggi di servizio ed il loro disarmo, le occorrenti opere murarie per smurature etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

R 02.46d - Rimozione a cannello di vecchie tinte, vernici o scialbature da muratore o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono comprese le eventuali opere di ripresa della continuità della superficie intonacata con malta di adeguata finitura per qualsiasi spessore, la protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere, è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Escluso solo le impalcature esterne. Rimozione a cannello di rivestimento plastico con graniglia di marmo da esterni compreso il ripristino della continuità del fondo.

E 16.04b - Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un primo strato di rinzafo e con un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino. Per esecuzione a rappezzi o per riprese, minimo in contabilità mq 1,00 per ogni zona di esecuzione

E 16.24a - Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale delle migliori marche tipo Sikkens a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola e compreso la preparazione del fondo con fissante ed isolante per superfici murali a base di silicato di potassio. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 3,7 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Granigliato di marmo a grana piccola su pareti.

E 18.01d - Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di telaio metallico o con il semplice innesto su staffe metalliche di ancoraggio per protezione parapetti balconi e/o terrazze e a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto,

lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte compreso la fornitura e posa in opera di nuovi telai preverniciati ed accessori metallici di sostegno ed ancoraggio ai parapetti terrazze e balconi in tutto simili alle preesistenze.

Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 11/12mm su parapetti prospicienti le strade da montare unitamente ai nuovi accessori (staffe e piastre) metallici di ancoraggio, comprensivi della presente fornitura;

Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 11/12mm con ulteriore aggiunta di adeguata retinatura di sicurezza su parapetti prospicienti il cortile interno da montare unitamente ai nuovi telai metallici di sostegno preverniciati, comprensivi della presente fornitura.

R 02.23a - Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccatto, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica. Rimozione di intonaco

E 12.24b - Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mohs, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mohs, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W (mk), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento (compreso nel prezzo) e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimento in piastrelle klinker opache o smaltate da cm 12 x 12.

E 08.07a - Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

E 12.13a - Lastre in pietra di Perlato di Sicilia di prima scelta, dello spessore di cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, imbotti, e scale e simili. Dati in opera a qualsiasi altezza, allettati con malta bastarda. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, eventuale taglio a misura con relativo sfrido, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra di Perlato di Sicilia spessore cm 3.

E 09.02h - Scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera presso piegata di alluminio anodizzato in colore naturale da 15/10 di mm. di sviluppo da cm. 15 a cm. 25 La copertina in

alluminio a protezione dei parapetti dovrà essere realizzata con profilo in alluminio con sagomatura adeguata fino a soddisfare l'altezza di m 1,00 prevista per i parapetti dei balconi e terrazze (D.M. 14/06/89 n. 236 punto 8.1.8).

Compreso la pulizia della superficie da coprire, i pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la sigillatura con iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi altresì l'uso di eventuali ponteggi fino a 4 ml e il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

E 11.18a - Manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro rinforzato dal peso specifico di kg/dm^3 0,96, flessibilità a freddo -10° di spessore mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre 500 ore, applicato a fiamma di gas propano previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di gr/m^2 300 minimo, sul piano di posa e con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione con guaina armata con velo vetro spessore mm 4.

R 04.06a - Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura - e del montante di sostegno al parapetto - e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg;
- Elevata resistenza a flessione;
- Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg;
- Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;
- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a quello del calcestruzzo
- Elevata resistenza ai solfati;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti;
- Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);

Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm per mano. Durante l'esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni d'intensità tale da compromettere l'aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni;
- Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura
- Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni;
- Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni;

il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di

ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni zona (incidenza montanti in ferro dei balconi) di superficie ricostruita, in contabilità mq 1,00

E 16.41b - Applicazione di una passata di antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a cm 10, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e su profilati in genere di superficie trattata equivalente, data a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione di antiruggine su tubazioni in ferro con diametro da cm 5 a cm 10

E 16.42b - Applicazione due passate di pittura di finitura oleosintetica di colori correnti su tubi di diametro fino a cm 15, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e su profilati in genere di superficie trattata equivalente, dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione di smalto sintetico su tubazioni in ferro con diametro da cm 5 a cm 10.

E 16.33b - Tinteggiatura a tempera di superfici esterne, intonacate a civile o lisciate a gesso, compreso la preparazione del fondo, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica delle migliori marche tipo Sikkens con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'uso di semplici ponteggi e fino ad una altezza di m 3,60, il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Applicazione di tinta, su superfici compresa la preparazione del fondo - succielo balconi

Il capitolo "corpo 01" è stimato € 28.892,80 pari a 7,1552254% dell'importo netto lavori

corpo 02

Balcone tipo B – n° 11 parti uguali

- comprendente l'identico gruppo di lavorazioni previsto nel capitolo "corpo 01" precedente.

Il capitolo "corpo 02" è stimato € 20.035,95 pari a 4,9618500% dell'importo netto lavori

corpo 03

Balcone tipo C – n° 22 parti uguali

- comprendente l'identico gruppo di lavorazioni previsto nel capitolo "corpo 01" precedente.

Il capitolo "corpo 03" è stimato € 54.433,06 pari a 13,4802031% dell'importo netto lavori

corpo 04

Balcone tipo D– n° 2 parti uguali

- comprendente l'identico gruppo di lavorazioni previsto nel capitolo "corpo 01" precedente.

Il capitolo "corpo 04" è stimato € 4.195,10 pari a 1,0389054% dell'importo netto lavori

corpo 05

Balcone tipo E – n° 4 parti uguali

- comprendente l'identico gruppo di lavorazioni previsto nel capitolo "corpo 01" precedente.

Il capitolo “corpo 05” è stimato € 6.793,48 pari a 1,6823874% dell’importo netto lavori

corpo 06

Balcone tipo F– n° 10 parti uguali

- comprendente l’identico gruppo di lavorazioni previsto nel capitolo “corpo 01” precedente.

Il capitolo “corpo 06” è stimato € 24.130,80 pari a 5,9759287% dell’importo netto lavori

E 01.27

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15, compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Il capitolo “E 01.27” è stimato € 1.730,56 pari a 0,4285685% dell’importo netto lavori

E 09.02i

Scossalina, per la copertura di parapetti, in lamiera presso piegata di alluminio anodizzato in colore naturale da 15/10 di mm di sviluppo da cm 60 a cm 75. Compreso la pulizia della superficie da coprire, i pezzi speciali, angoli ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la sigillatura con iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi altresì l'uso di eventuali ponteggi fino a 4 ml e il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Copertina a protezione davanzale piano primo prospiciente le strade.

Il capitolo “E 09.02i” è stimato € 6.867,00 pari a 1,7005943% dell’importo netto lavori

E 11.16a

Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con velo vetro. Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate lisce o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a seconda della pendenza della copertura. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, l'eventuale uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L’Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.

Il capitolo “E 11.16a” è stimato € 1.842,36 pari a 0,4562555% dell’importo netto lavori

E 11.18a

Impermeabilizzazione con guaina armata con velo vetro spessore mm 4. Manto monostrato costituito da una membrana prefabbricata impermeabile elasto-plastomerica armata con velo vetro

rinforzato dal peso specifico di kg/dm³ 0,96, flessibilità a freddo -10° di spessore mm 4, resistenza all'invecchiamento oltre 500 ore, applicato a fiamma di gas propano previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di gr/m² 300 minimo, sul piano di posa e con sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.

Il capitolo "E 11.18a" è stimato € 2.409,21 pari a 0,5966344% dell'importo netto lavori

E 12.13a

Lastre in pietra di Perlato di Sicilia di prima scelta, dello spessore di cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, imbotti, e scale e simili. Dati in opera a qualsiasi altezza, allettati con malta bastarda. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, eventuale taglio a misura con relativo sfrido, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Il capitolo "E 12.13a" è stimato € 6.555,00 pari a 1,6233283% dell'importo netto lavori

E 12.24b

Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mohs, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mohs, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W (mk), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento (compreso nel prezzo) e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.;

Pavimento in piastrelle klinker opache o smaltate da cm 12 x 12.

Il capitolo "E 12.24b" è stimato € 11.762,30 pari a 2,9129024% dell'importo netto lavori

E 16.04b

Intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzato con un primo strato di rinzafo e con un

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino. Per esecuzione a rappezzi o per riprese, minimo in contabilità mq 1,00 per ogni zona di esecuzione

Il capitolo "E 16.04b" è stimato € 1.715,00 pari a 0,4247152% dell'importo netto lavori

E 16.24b

Granigliato di marmo a grana media su pareti. Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato delle migliori marche tipo Sikkens da applicare in mano singola e compresa la previa preparazione del fondo con fissante ed isolante per superfici murali a base di silicato di potassio. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 3,7 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.

Il capitolo "E 16.24b" è stimato € 67.071,47 pari a 16,6100718% dell'importo netto lavori

E 16.33b

Tinteggiatura a tempera di superfici esterne, intonacate a civile o lisciate a gesso, compreso la preparazione del fondo e comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica delle migliori marche tipo Sikkens con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'uso di semplici ponteggi e fino ad una altezza di m 3,60, il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.;

Applicazione di tinta, su superfici, compresa la preparazione del fondo - succielo balconi

Il capitolo "E 16.33b" è stimato € 1.140,84 pari a 0,2825260% dell'importo netto lavori

E 16.40b

Applicazione su opere in ferro (compreso la previa carteggiatura, smerigliatura o sabbatura) **di pittura antiruggine** di fondo dato a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del

piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di piombo.

Il capitolo "E 16.40b" è stimato € 4.945,50 pari a 1,2247399% dell'importo netto lavori

E 16.44a

Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine, **di pittura oleosintetica** (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a m 3,60 ed il loro disarmo, la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Applicazione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate

Il capitolo "E 16.40a" è stimato € 5.887,50 pari a 1,4580237% dell'importo netto lavori

R 02.13a

Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Rimozione senza recupero.

Il capitolo "R 02.13a" è stimato € 828,00 pari a 0,2050520% dell'importo netto lavori

R 02.23a

Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Rimozione di intonaco

Il capitolo "R 02.23a" è stimato € 800,00 pari a 0,1981178% dell'importo netto lavori

R 02.25

Rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o pannelli uno e di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso inoltre l'eventuale uso di piccoli ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Il capitolo "R 02.25" è stimato € 2.753,99 pari a 0,6820183% dell'importo netto lavori

R 02.26

Rimozione di opere in metallo, quali ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso di semplici ponteggi di servizio ed il loro disarmo, le occorrenti opere murarie per smurature etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, nell'ambito del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Il capitolo "R 02.26" è stimato € 549,36 pari a 0,1360475% dell'importo netto lavori

R 02.29a

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.
Rimozione senza recupero.

Il capitolo "R 02.29a" è stimato € 3.212,28 pari a 0,7955127% dell'importo netto lavori

R 02.46d

Rimozione a cannello di vecchie tinte, vernici o scialbature da muratore o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e

lavaggio finale a spugna. Sono comprese le eventuali opere di ripresa della continuità della superficie intonacata con malta di adeguata finitura per qualsiasi spessore, la protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere, è compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il successivo trasporto con qualunque mezzo a discarica e compreso gli oneri di conferimento a discarica, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, compreso altresì la produzione e deposito presso la D.L. della certificazione di avvenuto conferimento a discarica.

Escluso solo le impalcature esterne.

Rimozione a cannello di rivestimento plastico con graniglia di marmo da esterni compreso il ripristino della continuità del fondo.

Il capitolo "R 02.46d" è stimato € 42.450,30 pari a 10,5127044% dell'importo netto lavori
--

R 04.06a

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura - e del montante di sostegno al parapetto - e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme). La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg;
- Elevata resistenza a flessione;
- Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg;
- Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 30 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;
- Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a quello del calcestruzzo
- Elevata resistenza ai solfati;
- Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica;
- Elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti;
- Assenza di ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);

Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm per mano. Durante l'esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni d'intensità tale da compromettere l'aderenza malta - supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall'intervento. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Successivamente sarà applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni;
- Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giorni di stagionatura
- Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni;
- Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni;

il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto

d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni zona (incidenza montanti in ferro dei balconi) di superficie ricostruita in contabilità mq.1,00

Il capitolo "R 04.06a" è stimato € 2.958,00 pari a 0,7325409% dell'importo netto lavori

R 04.18a

Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate delle migliori marche tipo Sikkens. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiori al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint o di prodotti simili nelle rispettive proporzioni indicate dal fabbricante). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1: 10 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 10 parti di Rurewall Sil Paint o di prodotti simili nelle rispettive proporzioni indicate dal fabbricante). Prestare particolare attenzione alla protezione di serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate del prodotto.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, rese o dosaggi. L'Appaltatore dovrà acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta e consegnarle alla D.L.; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono compresi nel prezzo: i ponteggi, le impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.

Il capitolo "R 04.18a" è stimato € 7.914,97 pari a 1,9601213% dell'importo netto lavori